II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1978

che autorizza gli aiuti della Repubblica francese ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1977

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(78/295/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

sentito il Consiglio,

considerando che :

I

il governo francese, conformemente all'articolo 2 della decisione, ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari che intende effettuare direttamente o indirettamente, a favore dell'industria del carbon fossile nel corso dell'anno 1977, tra i quali risultano suscettibili di un'autorizzazione, ai sensi della decisione sopra citata, i seguenti aiuti :

il governo francese si propone di accordare all'impresa « Charbonnages de France » per il 1977 un aiuto di 2 080 200 000 FF affinché la ristrutturazione economica dei bacini possa procedere in modo soddisfacente ;

il governo francese ha inoltre previsto, per il 1977, di concedere all'amministrazione centrale degli « Charbonnages de France » un aiuto di 196 000 000 di FF per gli oneri che essa ha assunto per prestiti contratti dalle miniere nel quadro delle misure di risanamento decise dal governo. Si tratta di un aiuto che non viene accordato ai bacini, bensì all'amministrazione centrale degli « Charbonnages de France ».

Questi aiuti sono conformi ai criteri della decisione che autorizza misure statali di sostegno.

L'aiuto di 2 276 200 000 FF previsto dal governo francese per il 1977 per coprire le perdite (di cui 2 080 200 000 FF a fronte di perdite di esercizio dei bacini e 196 000 000 di FF a fronte delle perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli « Charbonnages de France ») non supererà le perdite di esercizio previste per le miniere dell'impresa « Charbonnages de France ».

Per quanto riguarda gli aiuti ai singoli bacini vale quanto segue :

1. I bacini Nord/Pas-de-Calais e Centre-Midi ottengono nel 1977 un aiuto a fronte di perdite notevolmente inferiore alle perdite effettive ; dopo la concessione degli aiuti permangono perdite patrimoniali relativamente alte dovute alla chiusura di impianti. Nel 1977 è prevista la chiusura di 6 cokerie, fabbriche di agglomerati e pozzi ; tale misura colpira 2 000 lavoratori. La pianificazione dell'estrazione di questi bacini prevede future compressioni che dovranno essere coordinate con interventi intesi a rioccupare i minatori licenziati in modo da evitare gravi perturbazioni economiche e sociali in aree dove le possibilità di impiego sono insufficienti. Gli aiuti a tali bacini sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, della decisione.

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

2. L'aiuto a fronte delle perdite a favore del bacino lorenese coprirà, se non del tutto, almeno buona parte delle perdite effettive. Nel 1977 non si sono avute, in questo bacino, chiusure di impianti. Si intende mantenere, nella misura del possibile, la sua produzione in quanto il carbone da coke è importante per l'approvvigionamento dell'industria siderurgica. Finalità ed entità dell'aiuto sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, punto 2, della decisione ;

II

per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, occorre tener conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, anche di tutte le altre misure finanziarie previste per il 1977 a favore della produzione corrente.

Complessivamente tutti gli aiuti a favore della produzione corrente francese rappresentano per il 1977 un importo di 415 000 000 di UCE, vale a dire 19,77 UCE per tonnellata estratta. L'aiuto francese è maggiore di quello tedesco e britannico, ma inferiore a quello belga.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto con il buon funzionamento del mercato comune si può osservare quanto segue :

— nel 1977 non si sono registrate difficoltà di approvvigionamento sul mercato del carbone francese ;
— le consegne di carbone francese ad altri paesi della Comunità sono diminuite nel 1977 rispetto al 1976 ;
— nel 1977 non si sono quasi conclusi affari col carbone francese a prezzi allineati ;
— i prezzi dei carboni francesi da coke e del carbone-vapore non hanno provocato nel 1977 aiuti indiretti agli utilizzatori industriali ;
— la chiusura di sedi marginali nei bacini Nord/Pas-de-Calais e Centre-Midi equivale ad una razionalizzazione e ad una concentrazione dell'estrazione nelle sedi dove la produttività è più elevata.

Si può concludere che gli aiuti previsti dal governo francese a favore della produzione corrente dell'industria carboniera per il 1977 sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

Questo giudizio vale anche per gli aiuti concessi all'industria carboniera conformemente alla decisione 73/287/CECA ;

III

conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati vengano impiegati esclusivamente per gli scopi indicati negli articoli da 7 a 12 di questa decisione, in particolare essa dovrà essere informata sull'entità e ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo francese è autorizzato a concedere all'industria francese del carbon fossile per l'anno 1977 gli aiuti seguenti :

a) un massimo di 2 080 200 000 FF a fronte delle perdite di esercizio ;
b) un massimo di 196 000 000 di FF a fronte delle perdite finanziarie dell'amministrazione centrale dell'impresa « Charbonnages de France ».

Gli aiuti di cui alle lettere a) e b) non possono superare le perdite effettivamente subite.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione entro il 31 maggio 1978 i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi di questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1978.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione